

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2019, n. 2254

PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI UFFICI/SERVIZI DELLA REGIONE PUGLIA IN FAVORE DELL'AGER AI SENSI DELL'ART. 9 CO. 5 DELLA L.R. 24/2012.

L'Assessore al Personale sulla base della istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione confermata dal dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, riferisce:

La legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012 recante norme in materia di *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"* come modificata dalla l.r. n. 20/2016 intitolata *"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24"*, all'art. 9 intitolato *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"* prevede espressamente *"Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)"* cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i Comuni e la Città metropolitana.

Il co. 5 del medesimo articolo così dispone: *"Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli enti locali, messi a disposizione tramite Convenzione e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente"*.

Ai sensi del citato articolo, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) può avvalersi di uffici e servizi messi a disposizione dalla Regione tramite Convenzione, nell'ambito della quale definire tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo degli stessi, il personale coinvolto, il tempo di lavoro del suddetto personale nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo e la ripartizione degli oneri finanziari.

Si propone alla Giunta Regionale di approvare il seguente schema di Convenzione di cui all'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria di parte spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.

A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- Di approvare lo schema di Convenzione di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere tra la Regione Puglia e l'Ager nell'ambito

della quale definire tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo di uffici e/o servizi della Regione Puglia messi a disposizione dell'Ager, il personale coinvolto, il tempo di lavoro del suddetto personale nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo e la ripartizione degli oneri finanziari;

- Di demandare al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione la definizione e sottoscrizione di Convenzioni con l'Ager, seguendo lo schema di seguito allegato;
- Di pubblicare il presente atto sul BURP ai sensi dell'art.42, comma7, della L. R. n.28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato 1

**SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 CO. 5 DELLA
L.R. 24/2012-UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI UFFICI/SERVIZI
DELLA REGIONE PUGLIA IN FAVORE DELL'AGER**

L'anno, addì del mese di in, presso la sede Ager, viene sottoscritta la presente Convenzione, ai sensi **DELL'ART. 9 CO. 5 DELLA L. R. 24/2012**,

TRA

L'Ager, Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, istituita con L.R. 20/2016, rappresentata da, giusta DGR, di seguito denominato anche *Ente utilizzatore*;

E

La Regione Puglia, rappresentata da, delegato alla sottoscrizione della presente Convenzione giusta DGR, di seguito denominato anche *Ente di provenienza*;

PREMESSO

Che La legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012 recante norme in materia di "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*" come modificata dalla l.r. n. 20/2016 intitolata "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24*", all'art. 9 intitolato "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*" prevede espressamente "*Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)" cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i Comuni e la Città metropolitana.*"

Che Il co. 5 del medesimo articolo così dispone: "*Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli enti locali, messi a disposizione tramite Convenzione e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente*".

Che la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n.del ha approvato lo schema di Convenzione di cui all'allegato 1, da sottoscrivere tra la Regione Puglia e l'Ager nell'ambito della quale definire tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo degli stessi, il personale coinvolto, il tempo di lavoro del suddetto personale nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo e la ripartizione degli oneri finanziari;

Codice CIFRA: PER /DEL/2019/ ~~808~~ 66

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI UFFICI/SERVIZI DELLA REGIONE PUGLIA IN FAVORE DELL'AGER AI SENSI DELL'ART. 9 CO. 5 DELLA L.R. 24/2012

Allegato 1

Che l'Ager (Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti) con proprio Decreto n.ha chiesto di avvalersi dell'ufficio/del servizio di.....della Regione Puglia e individuato per lo svolgimento del suddetto servizio il sig./la sig.ranato a il,utilizzando con la Regione Puglia lo schema di Convenzione ai sensi dell'art. 9 co. 5 della l.r. 24/2012 in uso;

Che con apposita nota in atti è stato richiesto l'assenso al dipendenteall'utilizzo congiunto presso l'Ager, nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, nelle giornate deldalle ore..... alle ore

Che il dipendente interessato, ha espresso il proprio consenso, come da nota acquisita al prot..... ;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) La presente Convenzione disciplina l'utilizzo parziale dell' ufficio/ del servizio di della Regione Puglia ai sensi dell'art. 9 co. 5 della l.r. 24/2012, individuando il sig./la sig.radipendente a tempo pieno e indeterminato presso la Regione Puglia, per lo svolgimento di corrispondenti mansioni presso l'Ager, *Ente utilizzatore*;
- 2) Il sig./La sig.ra, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo con l'Ente di provenienza regionale, presterà il proprio servizio a tempo parziale per l'Ager per complessive n.ore settimanali (pari al.....per cento dell'orario settimanale), a decorrere dal per la durata di un anno, salvo eventuale risoluzione ai sensi dell'art. 7) della presente Convenzione;
- 3) La titolarità del rapporto organico resta in capo alla Regione Puglia a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. La spesa relativa al trattamento economico, comprensiva di tutti gli emolumenti a carattere fisso e variabile nonché dei relativi oneri riflessi, sarà ripartita in rapporto direttamente proporzionale all'orario di servizio prestato presso ciascun Ente;
- 4) Le competenze maturate dal dipendente per l'attività svolta presso l'Ente utilizzatore, sia a titolo di trattamento tabellare che di salario accessorio ivi compresa l'attività di lavoro straordinario, da riproporzionare nei limiti consentiti dalla contrattazione collettiva, saranno comunicate mensilmente dall'Ente utilizzatore alla Regione Puglia, onde consentire la corresponsione di quanto dovuto al dipendente. Il costo del buono pasto maturato in giornate di utilizzo congiunto del dipendente sarà a carico dell'Ente utilizzatore;
- 5) L'Ager provvederà al rimborso, con cadenza trimestrale, di tutte le spettanze economiche maturate dal dipendente per trattamento tabellare e accessorio nonché per attività di lavoro straordinario e per eventuali buoni pasto, oltre contributi previdenziali e IRAP, come da proprie comunicazioni, in rapporto al servizio effettivamente svolto presso la propria struttura, secondo le modalità vigenti presso tale Ente utilizzatore;
- 6) Il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente Convenzione, è gestito dalla Regione Puglia, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore.

Codice CIFRA: PER /DEL/2019/ ~~00016~~

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI UFFICI/SERVIZI DELLA REGIONE PUGLIA IN FAVORE DELL'AGER AI SENSI DELL'ART. 9 CO. 5 DELLA L.R. 24/2012

Allegato 1

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

La Regione Puglia, concorderà con i competenti organi dell'Ente utilizzatore le modalità di assegnazione di ferie e permessi. Comunque, in caso di malattia, il dipendente effettuerà le comunicazioni dovute sia all'Ente di appartenenza sia all'Ente utilizzatore, fermo restando l'obbligo di certificazione telematica con il solo Ente di provenienza.

- 7) La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
- a) per scadenza della presente Convenzione;
 - b) per risoluzione consensuale della Convenzione da parte degli enti convenzionati;
 - c) recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
 - d) cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro.
- 8) Per quanto non stabilito dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AGER

Per la REGIONE PUGLIA

